

Sentenza n. 6 depositata il 20 gennaio 2021

Materia: Ambiente, Sicurezza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettera s) e lettera h)**

Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70**(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015), **art. 3, comma 3**

Esito: Dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale **dell'art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana n.70 del 2019**

Le questioni di costituzionalità sollevate dal Presidente del Consiglio sulla legge della Regione Toscana n. 70 del 2019 vertono sulla competenza delle Regioni ad attribuire alle guardie giurate volontarie compiti e funzioni in ambito ambientale e della sicurezza, materie notoriamente affidate alla competenza legislativa riservata allo Stato. La Corte si è già pronunciata più volte su questioni analoghe.

Le norme regionali impugnate sono contenute nei due periodi del comma 3 dell'art.3 della legge regionale impugnata, recanti disposizioni per il contenimento degli ungulati in aree urbane.

Nel primo periodo del comma 3 viene disposto che la Regione può autorizzare gli interventi, richiesti dal Sindaco, di contenimento degli ungulati in area urbana, delegandone l'attuazione alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze, anche mediante il coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'art.52 della l.r. n.3 del 1994.

In sintesi, per il contenimento degli ungulati in area urbana, è prevista anche l'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie, disposizione che per l'avvocatura dello Stato sarebbe in contrasto con la legge n. 157 del 1992(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) il cui art. 19, che individua in modo tassativo i soggetti abilitati all'attuazione delle misure di controllo faunistico, e non menziona, invece, le guardie venatorie volontarie.

Il rilevato contrasto della previsione regionale con la legge statale (art.19 della l.n.157 del 1992) ha indotto l'avvocatura dello Stato ad ipotizzare una illegittima invasione della competenza ambientale riservata costituzionalmente allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. s).

La Corte Costituzionale non ha, però, ritenuta fondata la questione, affermando che la ratio della norma regionale, finalizzata al contenimento degli ungulati in area urbana per motivi di mantenimento del decoro, consenta di escludere che l'intervento normativo afferisca alla materia ambientale.

La disposizione regionale sul contenimento degli ungulati, che consente come intervento limite anche l'abbattimento, reca la finalità di mantenere il decoro della città, differenziandosi in tal modo dalle disposizioni che prevedono piani di abbattimento selettivo degli animali selvatici che afferiscono invece alla competenza ambientale riservata allo Stato.

Sulla base di tale distinzione, la Corte afferma che l'art. 19 della l. n. 157 del 1992 si applica in materia ambientale per l'adozione dei piani di abbattimento degli animali selvatici e non include l'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie, mentre per la fattispecie oggetto della presente questione di legittimità costituzionale, recante il contenimento degli ungulati nelle aree urbane per finalità di decoro, che esula dalla materia ambientale e dall'ambito di applicazione del citato art. 19, è consentita l'utilizzazione anche delle guardie venatorie volontarie, non ammesse dall'art. 19.

Nell'attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, il secondo periodo del comma 3 consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze di chiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela dell'incolumità pubblica. A questo riguardo, l'avvocatura dello Stato ha dubitato che la disposizione regionale impugnata possa generare dubbi interpretativi con conseguente sconfinamento nella materia ordine pubblico e sicurezza riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.

Sulla questione, la Regione Toscana ha sollevato l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la difesa statale non avrebbe chiarito quali possano essere i dubbi interpretativi generati dalla disposizione impugnata. La Corte ha, però, respinto tale eccezione di inammissibilità riconoscendo la chiarezza del riferimento della difesa statale a dubbi sul contenuto del provvedimento richiedibile dalla polizia amministrativa e sul soggetto competente ad emanarlo. In breve, sono chiari i dubbi sulla possibilità di sconfinamento nella materia ordine pubblico e sicurezza riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.

Pur respingendo l'eccezione di inammissibilità della questione, la Corte, entrando nel merito, l'ha ritenuta infondata, riconoscendo che la norma impugnata conferisce un mero potere di segnalazione nel prevedere che la polizia amministrativa possa richiedere all'autorità competente i provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica. Viene affermato in sentenza che, senza *“l'attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, [la disposizione regionale] non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare”*.